

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO****Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)**

Ufficio Istruttore	Direzione Generale
Tipo materia	Affidamento incarico di patrocinio legale
Misura/Azione	NO
Privacy	NO
Pubblicazione integrale	SI

N. 90 del registro delle deliberazioni

OGGETTO: OPPOSIZIONE A VERBALI AMMINISTRATIVI INNANZI AL TRIBUNALE DI LECCE PROMOSSO DA ARIF CONTRO DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. ANGELO MIGLIETTA. CIG: Z332C264B2.

L'ANNO DUEMILAVENTI ADDÌ VENTICINQUE DEL MESE DI FEBBRAIO, nella sede dell'ARIF, in Modugno (BA) alla Via delle Magnolie, civ. 6, previa istruttoria del funzionario istruttore geom. Marcello Fisfola,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**RICHIAMATI:**

- La L.R. 25 Febbraio 2010 n. 3 con la quale la Regione Puglia ha istituito l'Agenzia Regionale per le Attività Irrigie e Forestali (ARIF), Ente strumentale della Regione Puglia dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, tecnica e contabile;
- La D.G.R. n. 1332 del 15/06/2011, recante l'approvazione del Regolamento interno di funzionamento e contabilità e della dotazione organica di quest' Agenzia;
- La L.R. n. 19/2019 rubricata: "Integrazioni alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali), commissariamento Agenzia Regionale per le Attività Irrigie e Forestali (ARIF) e abrogazione dell'articolo 11 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia)";
- la D.G.R. n. 2102 del 18/11/2019 di "Nomina commissario e sub commissari straordinari dell'Agenzia Regionale Attività Irrigie e Forestali (ARIF) della Regione Puglia" nelle persone dei Prof. Gennaro Ranieri, Dott. Francesco Ferraro e Dott. Vitantonio Damiani;
- il D.P.G.R. n. 751 del 10/12/2019 di nomina del Commissario Straordinario Prof. Gennaro Ranieri e dei sub Commissari Dott. Francesco Ferraro e Dott. Vitantonio Damiani;
- il verbale di insediamento del Commissario Straordinario, Dott. Gennaro Ranieri del 13 dicembre 2019, acquisito in pari data al protocollo generale di questa Agenzia, al n. 72569;



- l'art. 2 –co. 2- L.R. n.19/2019 il quale dispone che: “Il commissario e i sub commissari esercitano tutti i poteri attribuiti al direttore generale dall’art. 8 L.R. n. 3/2010”;
- Gli artt. 4, 17 e 36 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50;

PREMESSO CHE:

- a questa Agenzia sono stati notificati i seguenti verbali di accertamento di violazione amministrativa: nn. 102/1890/LE/2019, 103/1890/LE/2019, 104/1890/LE/2019, 105/1890/LE/2019, 106/1890/LE/2019, 107/1890/LE/2019, 108/1890/LE/2019, 109/1890/LE/2019, 110/1890/LE/2019, 111/1890/LE/2019, 112/1890/LE/2019, 113/1890/LE/2019 e 114/1890/LE/2019

CONSIDERATO CHE:

- in quest’ Agenzia non è ancora stata attivata l’Avvocatura interna con le professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si è reso necessario l’affidamento dell’incarico di patrocinio legale in ordine al giudizio indicato in oggetto;
- l’art. 17 del D.Lgs. n.50/2016 esclude dall’applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i **servizi legali aventi ad oggetto, tra l’altro, “la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’art.1 L. 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii.;**
- La suddetta norma deve essere applicata in combinato disposto con l’art.4 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, **esclusi in tutto o in parte dall’applicazione del codice**, avviene nel rispetto dei principi di “economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...”;
- Per effetto dell’applicazione combinata delle norme innanzi citate trova applicazione il principio di proporzionalità per cui si **ritiene ammesso l’affidamento diretto dell’incarico di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;**

In proposito il Consiglio di Stato- Commissione speciale- con parere preventivo del 06-10-2017 n. 2109 e con Parere positivo con osservazioni sulle linee guida non vincolanti dell’ANAC per l’affidamento dei servizi legali n. 12/18 ha rilevato, rispettivamente, tra l’altro, che:

- a) “Per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all’art. 17, comma 1, lett. d) sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante – anche se non esclusiva – componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione”;
- b) La selezione del contraente deve essere necessariamente orientata all’individuazione del professionista più adatto allo svolgimento della prestazione richiesta, secondo criteri che tengano conto della difficoltà dell’incarico e delle competenze necessarie ad espletarlo;
- c) L’affidamento diretto al professionista determinato è previsto nelle linee guida che consentono l’«affidamento diretto a un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui all’art. 17, comma 1, lett. d) del codice dei contratti pubblici (...) solo in presenza di specifiche ragioni logico – motivazionali che devono essere espressamente illustrate dalla stazione appaltante nella determina a contrarre» (punto 3.1.4);
- d) La previsione di una modalità eccezionale di affidamento del servizio legale denominata «affidamento diretto», differenziata da quella ordinariamente prevista per l’affidamento dei servizi legali di cui all’art. 17, comma 1, lett. d), è condivisa da questa Commissione speciale. In particolari circostanze, deve essere consentito all’amministrazione di affidare la trattazione di una controversia (o richiedere una consulenza in vista di una controversia) ad



- un professionista che non sia membro dello studio cui è stato affidato il contenzioso ovvero che non sia presente nell'elenco di professionisti predisposto dalla stessa Amministrazione;
- e) E', però, necessario, affinché l'affidamento diretto sia rispettoso dei principi di cui all'art. 4 del Codice, che la controversia presenti elementi di effettiva particolarità tali da giustificare una scelta indirizzata dalla specifica capacità professionale dell'avvocato;
 - f) Ritiene la Sezione che sia opportuno introdurre il criterio della equa ripartizione, che contiene in sé anche il principio della tendenziale rotazione, ma permette l'attribuzione ragionata degli incarichi in funzione della loro natura, delle caratteristiche del professionista. Ciò permette, in altri termini, di esercitare quella naturale e doverosa discrezionalità che mai può essere del tutto negata alla pubblica amministrazione, pena il venir meno della sua stessa funzione amministratrice, ma che al contempo è resa ostensibile e sindacabile proprio attraverso la motivazione;
 - g) L'incarico di rappresentanza in giudizio rientra nella qualificazione di cui all'art. 2222 C.C. (contratto d'opera);
- Si è resa necessaria la costituzione nel giudizio sopra citato per sostenere le ragioni di questo Ente e per contestare le richieste ivi avanzate;
 - **La controversia in oggetto presenta elementi di effettiva particolarità** che giustifica la scelta indirizzata all'affidamento diretto dell'incarico nei confronti del professionista individuato sulla base dei seguenti criteri e profili valorizzati nella scelta:
 1. L'esperienza e la competenza tecnica, nella materia oggetto del contenzioso nonché della questione rilevante per la sua soluzione;
 2. La pregressa proficua collaborazione con questa stazione appaltante in relazione a questioni simili;
 3. La sostanziale equivalenza del costo dell'incarico tra diversi profili professionali esaminati, tenendo conto della complementarità delle questioni da trattare;
 4. Selezione del contraente necessariamente orientata all'individuazione del professionista più adatto allo svolgimento della prestazione richiesta, secondo criteri che hanno tenuto conto della difficoltà dell'incarico e delle competenze necessarie ad espletarlo;
 5. Opportunità processuale e continuità difensiva trattandosi di giudizio di appello;
 6. Convenienza del costo complessivo proposto ed operato dal Professionista in considerazione della tipologia dell'oggetto del ricorso;
 - sulla base di quanto sopra, a difesa degli interessi e a tutela di questo Ente si è resa necessaria la costituzione nel giudizio sopra citato affidando allo scopo apposito incarico di rappresentanza e difesa in giudizio (patrocinio legale) secondo linee guida dell'ANAC n. 12/2018, mediante rilascio di apposito mandato alle liti in favore di avvocato regolarmente iscritto all'albo di questo Ente, approvato con **DSCS n. 330 del 27/09/2019** (ultimo aggiornamento) ed in applicazione della disciplina dell'assegnazione degli incarichi di importo inferiore ad €. 40.000,00 contenuta nella **DDG n. 11 dell'01-02-2018**;
 - a tale proposito **L'ANAC, con le linee guida non vincolanti n. 12/2018 approvate con delibera ANAC n 907 del 24-10-2018 entrate in vigore dic. 2018 ha fornito chiarimenti in ordine alle procedure da seguire per l'affidamento dei servizi legali disciplinati dal nuovo Codice**;
 - si legge, tra l'altro, nelle linee guida dell'ANAC sui servizi legali n 12/2018 che **"l'albo/elenco non è una graduatoria ma una sorta di "catalogo" da cui il RUP deve attingere per avviare una micro – competizione o, in specifiche ipotesi, avviare l'affidamento diretto"**;
 - l'ANAC con **Delibera n. 556 del 31/5/2017 "Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante: Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 L. 13 agosto 2010, n.**



136 Aggiornata al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” ai punti 2.9 e 3.3 ha assoggettato anche i servizi legali tra i quali il patrocinio legale agli obblighi di tracciabilità con conseguente necessità di acquisizione del CIG (vedasi Delibera n. 1 dell’ 11 gennaio 2017 Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2017. A tale proposito leggesi anche e ad essa si fa rinvio la FAQ ANAC aggiornata al 18 marzo 2019 n D6 nella quale espressamente si ritengono sottoposti agli obblighi di tracciabilità i contratti di patrocinio legale. Inoltre, da ultimo, indipendentemente dalla qualificazione negoziale, alla luce del nuovo comunicato del Presidente dell’ANAC del 16.10.2019, anche per i servizi legali esclusi dal codice, è **necessario acquisire il CIG e versare il contributo Anac, qualora di valore pari o superiore a € 40.000. L’Autorità ha ritenuto di dover acquisire dati e informazioni sulle procedure escluse dall’applicazione del codice dei contratti pubblici e, nelle more dell’adozione del nuovo regolamento sul funzionamento dell’Osservatorio ai sensi dell’art. 213, co 9, ha definito gli obblighi di acquisizione del CIG e pagamento del contributo in favore dell’Autorità per alcune tipologie di affidamento, in precedenza non previste, elencate in una tabella distinta per riferimento normativo, descrizione della prestazione, obbligo o meno di acquisizione del CIG, nonché di eventuale versamento della tassa Anac. **La procedura di richiesta dello smartCIG è infatti arricchita, nelle fattispecie contrattuali, da queste nuove tipologie tra cui servizi legali di cui all’art. 17- co. 1-lett.d) codice appalti fino ad €.** 40.000,00;**

- è indispensabile ora conferire mandato di rappresentanza e difesa nel giudizio de quo mediante formale affidamento del relativo incarico di patrocinio legale, nonché assumere la relativa spesa occorrente ed approvare lo schema di contratto, al fine rispettivamente di evitare la formazione di debiti fuori bilancio e di stipulare i relativi contratti di patrocinio legale di che trattasi;
- l’individuazione dell’Avvocato è stata effettuata ricorrendo all’Albo dei professionisti- Sez. Avvocati-di ARIF aggiornato con DCS n. 11/2017 - **DSCS n. 330 del 27/09/2019** (ultimo aggiornamento) -, a rotazione anche sulla base dell’ordine alfabetico, richiedendo apposito preventivo-offerta a due professionisti presenti nel citato Albo;

VISTO il preventivo-offerta in atti, pervenuto dall’Avv. Angelo Miglietta con studio in Trepuzzi (LE) alla Via S. Angelo n. 110/B, per il patrocinio legale del giudizio de quo, per l’ammontare, pari ad **€.** **4.167,00** (oltre accessori di legge), oltre **€.** **950,00** per spese vive documentate, risultato più conveniente rispetto agli altri pervenuti da avvocati iscritti alla sezione Avvocati dell’albo professionisti ARIF di cui alla DCS n. 11 del 21-03-2017;

DATO ATTO CHE è stata garantita una procedura di affidamento semplificata equa e imparziale in quanto è stata organizzata la scelta degli Avvocati prestatori dell’incarico legale mediante la costituzione di albo pubblico (DSCS n. 330 del 27/09/2019), l’iscrizione al quale è consentita senza limitazioni temporali, da cui selezionare, con rotazione a mezzo di accantonamento per un turno per gli incarichi d’importo inferiore ad €. 40.000,00 (DDG N. 11/2018) su una base non discriminatoria ma valutativa del curriculum di ciascun professionista e di offerta-preventivo, i professionisti da interpellare;

DATO ATTO che i citati parametri risultano coerenti con quelli previsti dal **Decreto 8 marzo 2018, n. 37 “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la**



determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, L. 31 dicembre 2012, n. 247. (18G00062) (GU n.96 del 26-4-2018) Vigente dal 27-4-2018;

RITENUTO, quindi, necessaria, al fine di difendere i legittimi interessi di questa Amministrazione, la proposizione di opposizione avverso i seguenti verbali di accertamento di violazione amministrativa: nn. 102/1890/LE/2019, 103/1890/LE/2019, 104/1890/LE/2019, 105/1890/LE/2019, 106/1890/LE/2019, 107/1890/LE/2019, 108/1890/LE/2019, 109/1890/LE/2019, 110/1890/LE/2019, 111/1890/LE/2019, 112/1890/LE/2019, 113/1890/LE/2019 e 114/1890/LE/2019, per le motivazioni sopra esposte e stipulare il contratto di conferimento del relativo incarico professionale, con l'Avv. Angelo Miglietta con studio in Trepuzzi (LE) alla Via S. Angelo n. 110/B, iscritto all'Albo avvocati di ARIF approvato con DSCS n. 330 del 27/09/2019 (ultimo aggiornamento), in grado di garantire al meglio la difesa e la rappresentanza di questa Agenzia in giudizio de quo;

VISTA la FAQ ANAC 6.5. in materia di trasparenza che considerata l'eterogeneità di detti incarichi, rimette a ciascuna amministrazione l'individuazione delle fattispecie non riconducibili alle categorie degli incarichi di collaborazione e consulenza, dandone adeguata motivazione, nonché la deliberazione Corte Conti sez. regionale di controllo per l'Emilia -Romagna n. 144/2018, nella quale si afferma in ordine agli obblighi di trasparenza che a seguito della riconduzione ad opera del codice appalti degli incarichi legali agli appalti di servizi essi devono conseguentemente essere pubblicati ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 33/2013 nella sotto sezione "Bandi di gara e contratti" – "Patrocinio legale" e sezione Provvedimenti: Provvedimenti del Commissario Straordinario;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 69 del vigente regolamento interno di funzionamento e contabilità, titolato "Gestione provvisoria ed esercizio provvisorio", statuisce, al comma 1, che "ove manchi il bilancio di previsione formalmente deliberato, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti";
- al comma 2 detto articolo statuisce che "l'esercizio provvisorio non può eccedere il periodo di quattro mesi e la spesa da sostenere a carico di ciascun capitolo è limitata per ogni mese, ove possibile, ad un dodicesimo delle corrispondenti somme risultanti dall'ultimo bilancio approvato", ossia un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio pluriennale definitivamente approvato, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e delle spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
- l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e s.m., titolato "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria", dispone:
 1. *se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria;*
 2. *l'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi, nei modi, nei termini e con gli effetti previsti dagli statuti e dall'ordinamento contabile dell'ente. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento;*



- quindi, a mente del richiamato art. 69, la gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese del personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, e limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Agenzia tra cui si annovera il servizio de quo che risulta servizio obbligatorio ed indifferibile e pertanto necessario a garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti presso questa Amministrazione;
- sia in caso di esercizio provvisorio che di gestione provvisoria, gli enti hanno, quali stanziamenti di riferimento, quelli di competenza previsti nell'ultimo bilancio pluriennale definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ossia utilizzando gli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio pluriennale deliberato l'anno precedente;

DATO ATTO che:

- ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria Allegato A/2 al D. Lgs n. 118/2011, aggiornato con Decreto Ministeriale 20/05/2015 punto 8.1, nel corso della gestione provvisoria gli Enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio e quindi nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per l'anno 2019;
- ai sensi del punto 8.6 del sopra citato principio contabile nel corso della gestione provvisoria sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle che, per loro natura non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
- ai sensi del punto 8.7 del sopra citato principio contabile nei casi in cui è consentito assumere impegni di spesa senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con l'imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato;
- la spesa di cui al presente provvedimento è necessaria ad evitare ulteriori aggravii di spesa a carico del bilancio e non può essere pagata frazionandola in dodicesimi;

RILEVATO che con deliberazione del Direttore Generale pro tempore n. 70 del 05-03-2019 si è proceduto alla adozione ed approvazione del bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 di questa Agenzia, contenente gli stanziamenti per ciascuno degli esercizi finanziari in esso contemplati, dichiarata immediatamente esecutiva, in pendenza della definitiva approvazione da parte della Giunta Regionale ex art. 4 - co. 1-lett. e) - L.R. n. 3/2010 nonché degli artt. 68 e 77 del vigente regolamento di funzionamento e contabilità ed in ragione della rilevanza degli interessi sottesi coincidenti con l'esigenza di assicurare la continuità operativa dell'Ente;

CON successive deliberazioni nn. 140 del 24/04/2019, 318 del 17/09/2019, 324 del 27/09/2019, 395 del 29/11/2019 e 426 del 31 dicembre 2019 sono state approvate variazioni al bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2019 ed al bilancio pluriennale 2019/2021;

RAVVISATA l'opportunità di approvare l'allegato schema di contratto di incarico da concludere con l'Avv. Angelo Miglietta con studio in Trepuzzi (LE) alla Via S. Angelo n. 110/B, avente la forma della scrittura privata, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del vigente Regolamento interno di funzionamento e contabilità, nonché di assumere ed impegnare ex art. 84 e segg, medesimo regolamento a carico



del bilancio la complessiva spesa di **€ 4.983,73** onnicomprensiva degli accessori, oltre **€. 950,00** per spese vive da documentarsi, nell'ambito del bilancio pluriennale provvisorio 2020/2022 – codice meccanografico 1.03.02.99.002 – Missione 01 – Programma 11 ed al capitolo corrispondente al n. 380 del bilancio annuale di previsione 2019: “*Spese legali e per liti*”, gestione competenza (atto di impegno finanziario n. 206/2020), ai sensi del principio contabile applicato della contabilità finanziaria n. 1.6 (Allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011 e s.m.);

DELIBERA

LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende qui integralmente riportata;

DI DARE ATTO che questo Commissario è legittimato a rappresentare in giudizio l'ARIF per effetto del D.P.G.R. n. 751 del 10/12/2019;

DI DISPORRE E CONFERMARE la proposizione di opposizione avverso i seguenti verbali di accertamento di violazione amministrativa: nn. 102/1890/LE/2019, 103/1890/LE/2019, 104/1890/LE/2019, 105/1890/LE/2019, 106/1890/LE/2019, 107/1890/LE/2019, 108/1890/LE/2019, 109/1890/LE/2019, 110/1890/LE/2019, 111/1890/LE/2019, 112/1890/LE/2019, 113/1890/LE/2019 e 114/1890/LE/2019, innanzi al Tribunale di Lecce, per le motivazioni sopra esposte;

DI AFFIDARE l'incarico di patrocinio legale, per il giudizio de quo, all'Avv. Angelo Miglietta con studio in Trepuzzi (LE) alla Via S. Angelo n. 110/B, per i motivi esposti in narrativa;

DI DARE ATTO che il conferimento dell'incarico di patrocinio legale, all'Avv. Angelo Miglietta con studio in Trepuzzi (LE) alla Via S. Angelo n. 110/B, avviene alle condizioni economiche e ai patti, di cui al preventivo-offerta ed allo schema contrattuale allegato al presente provvedimento (ALLEGATO A) coincidenti con la somma, pari ad **€ 4.167,00** (oltre accessori) per complessivi **€ 4.983,73**, oltre **€. 950,00** per spese vive documentate;

DI DARE ATTO che il mandato alle liti, relativo al conferimento dell'incarico legale di patrocinio, si intende conferito con ogni facoltà di legge ivi compresa quella di nominare sostituti in udienza, rinunciare agli atti, accettare analoghe rinunce, transigere, sottoscrivere ogni atto del processo;

DI DARE ATTO che il codice univoco per la fatturazione è **UFY9UQ**;

DI DARE ATTO CHE IL CIG per il presente procedimento è Z332C264B2;

DI INDIVIDUARE Responsabile Unico del Procedimento il funzionario geom. Marcello Fisfolà ai sensi del combinato disposto dell'art. 31, D.lgs. n. 50/2016 e art. 5 L. n. 241/90 e s.m.i. per lo svolgimento dei compiti indicati al punto 8 delle linee guida ANAC n. 3 del 26-10-2016, fermo restando quanto previsto dall'art. 31 D.lgs. n. 50/2016, da altre specifiche disposizioni del Codice e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai sensi del punto 10 delle citate linee guida n. 3 il RUP così nominato svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore



dell'esecuzione del contratto in quanto trattasi di prestazioni di importo non superiore a 500.000 euro;

DI AUTORIZZARE IL RUP come sopra individuato ad avvalersi, senza oneri aggiuntivi per questa Agenzia, ex art. 31- co. 7- D.Lgs. n. 50/2016 del supporto degli avv.ti Antonio Capodieci e Maria Spinosa nella qualità di affidatari del servizio di supporto in materia legale di questa Agenzia;

DI ASSUMERE ED IMPEGNARE la spesa complessiva di € **4.983,73** onnicomprensiva degli accessori, oltre € **950,00** per spese vive da documentarsi, imputandola al bilancio pluriennale provvisorio 2020/2022 – codice meccanografico 1.03.02.99.002 – Missione 01 – Programma 11 ed al capitolo corrispondente al n. 380 del bilancio di previsione 2019: “*Spese legali e per liti*” . gestione competenza (impegno finanziario n. 206/2020), ai sensi del principio contabile applicato della contabilità finanziaria n. 1.6 (Allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011 e s.m.);

DI NOTIFICARE il presente provvedimento all'Avv. Angelo Miglietta pec miglietta.angelo@ordavvle.legalmail.it;

DI TRASMETTERE, ai sensi degli artt. 86, co.3 e 89 del vigente Regolamento di funzionamento e contabilità, la presente deliberazione alla Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, Lucia Littoriano, per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per l'emissione dell'ordinativo di pagamento a titolo di acconto, con le modalità previste nell'allegato A) al presente provvedimento, da disporsi in favore dell'Avv. Angelo Miglietta con studio in Trepuzzi (LE) alla Via S. Angelo n. 110/B;

DI DARE ATTO che l'impegno di spesa assunto, attraverso questa deliberazione diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 86 – comma 3 del regolamento interno su richiamato;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento agli Avv.ti Antonio Capodieci e Maria Spinosa;

DI DARE ATTO ex art. 6 bis L. n. 241/1990 e s.m.i. che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, in capo all'organo adottante, nonché al RUP;

DI DARE ATTO che con la firma del contratto è contestualmente acquisita dall'Avv. Angelo Miglietta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sull'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziale;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto;

DI PUBBLICARE il presente atto all'Albo Pretorio online dell'ARIF e sul sito www.arifpuglia.it - nella sezione Amministrazione trasparente – sotto sezione “Bandi di gara e contratti – Avvisi e bandi Albo avvocati” e sezione Provvedimenti: Provvedimenti del Commissario Straordinario.



Il presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni, composto da n. 13 (tredici) facciate, compresi gli allegati è adottato in unico originale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Prof. Ing. Gennaro Ranieri

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio a lui affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, statale e comunitaria e che il presente provvedimento dallo stesso predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale è conforme alle risultanze istruttorie

Il R.U.P.
Geom. Marcello Fisfola

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria
(art. 86, comma 3, del Regolamento interno di funzionamento e contabilità)

Ufficio Conformità e Controllo
Rag. Lucia Littoriano

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E TENUTA ATTI

La presente deliberazione, composta da n. 13 (tredici) facciate, compreso l'allegato A) viene pubblicata all'Albo istituzionale online dell'ARIF, sul sito www.arifpuglia.it per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione sul medesimo.

Il presente atto, è depositato presso la Direzione Generale dell'ARIF, Via delle Magnolie, 6 – 70026 Modugno (BA).

L'incaricato
Rag. Francesco Fanelli



ALLEGATO A

SCRITTURA PRIVATA AVV. ANGELO MIGLIETTA

CIG: Z332C264B2

Contratto per l'esecuzione dell'incarico legale di rappresentanza e difesa in giudizio, per la tutela degli interessi di ARIF PUGLIA nel procedimento per la proposizione di opposizione avverso i seguenti verbali di accertamento di violazione amministrativa: nn. 102/1890/LE/2019, 103/1890/LE/2019, 104/1890/LE/2019, 105/1890/LE/2019, 106/1890/LE/2019, 107/1890/LE/2019, 108/1890/LE/2019, 109/1890/LE/2019, 110/1890/LE/2019, 111/1890/LE/2019, 112/1890/LE/2019, 113/1890/LE/2019 e 114/1890/LE/2019, innanzi al Tribunale di Lecce.

TRA

L'ARIF PUGLIA, in persona del Commissario Straordinario, Prof. Ing. Gennaro Ranieri, nella sua qualità di rappresentante legale di ARIF PUGLIA

E

L'avvocato Angelo Miglietta con studio in Trepuzzi (LE) alla Via S. Angelo n. 110/B, nato a Lecce il 9 gennaio 1968, C.F. MGLNGL68A09E5060, P. IVA 03306710751, numero iscrizione al Consiglio dell'Ordine di Lecce, PEC: miglietta.angelo@ordavvle.legalmail.it

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto del servizio

1. L'oggetto del presente servizio consiste nello svolgimento dell'attività legale di rappresentanza e difesa in giudizio per la tutela degli interessi di ARIF PUGLIA nel procedimento per la proposizione di opposizione avverso i seguenti verbali di accertamento di violazione amministrativa: nn. 102/1890/LE/2019, 103/1890/LE/2019, 104/1890/LE/2019, 105/1890/LE/2019, 106/1890/LE/2019, 107/1890/LE/2019, 108/1890/LE/2019, 109/1890/LE/2019, 110/1890/LE/2019, 111/1890/LE/2019, 112/1890/LE/2019, 113/1890/LE/2019 e 114/1890/LE/2019, innanzi al Tribunale di Lecce.

2. Il rapporto è di natura libero-professionale disciplinato ai sensi degli artt. 2229 e segg. del Codice Civile e non implica un rapporto esclusivo a favore del professionista il quale dà atto che, laddove il contenzioso giustifichi un affidamento fiduciario ad altri studi legali, l'Ente esercita tale diritto nell'ambito della propria attività discrezionale.



All'avvocato non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte dell'Ente, salvo che per le mere sostituzioni in udienza in caso di legittimo impedimento.

Nel caso in cui, per lo svolgimento dell'attività, sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, o di apposita figura tecnica, in ragione anche della natura della controversia, la parcella sarà unica per i professionisti incaricati, che provvederanno a loro cure e spese in ordine alle predette incombenze. Il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dal presente contratto per l'avvocato incaricato principale, il quale rimane l'unico responsabile nei confronti dell'Ente.

3. L'ARIF conferisce all'Avvocato, che accetta, l'incarico, consistente nella rappresentanza assistenza e difesa, avuto riguardo alla controversia di cui in premessa.

4. L'ARIF dichiara di essere stata adeguatamente informata dall'avvocato del grado di complessità della controversia.

5. L'ARIF, in relazione al servizio conferito, si impegna a sottoscrivere, in favore dell'avvocato affidatario mandato speciale e a fornire al difensore tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico.

Articolo 2 – Compenso

2.1. Il compenso onnicomprensivo (calcolato in via di massima tra gli importi minimi e massimi stabiliti dal tariffario forense, come anche specifica il parere n. 2/2007 Corte dei conti sezione controllo Regione Sardegna) per lo svolgimento dell'intero incarico, dalla fase introduttiva fino alla notificazione della sentenza definitiva propri del corrispondente grado di giudizio, è pattuito in €. 4.167,00, oltre accessori di legge per complessivi € **4.983,73**, oltre € **950,00** per spese vive da documentarsi.

2.2. L'avvocato si impegna ad emettere le richieste di pagamento/fatture secondo le seguenti scadenze:

- a) il 40% del compenso successivamente alla data di stipula del presente contratto
- b) il 60% al momento del deposito della sentenza in cancelleria

Articolo 3 – Durata del contratto

3.1. La durata, almeno presunta del contratto, data l'impossibilità di prevedere con assoluta certezza la durata del processo cui si riferisce la prestazione forense, è indicata per relationem alla data di emissione della sentenza (decisoria o no) o altro atto giudiziario (ordinanza, decreto) comunque conclusivo del processo, ivi compresa la perenzione o la cancellazione della causa dal ruolo.

Articolo 4 – Obblighi dell'avvocato



4.1. L'avvocato affidatario s'impegna:

- a) ad informare costantemente l'ARIF circa l'andamento della causa, ivi compresa la previsione del legai circa il prevedibile esito della stessa (utile alla P.A. per la predisposizione del fondo rischi ex art. 5, comma 2, lett. h) dell'allegato 4/2 di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 118/2011);
- b) a comunicare all'ARIF entro il mese di ottobre di ogni anno, per quale periodo di tempo (o per quale data) esso preveda la conclusione della causa con il deposito della sentenza nella cancelleria dell'organo giudicante;
- c) a chiedere la corresponsione del proprio compenso non prima del deposito della sentenza in cancelleria;
- d) alla costituzione di un proprio conto corrente professionale dedicato per la corresponsione del proprio compenso ad opera dell'ARIF;
- e) ad accettare integralmente le condizioni previste nel preventivo-offerta che ha dato origine al presente contratto, cui si rinvia come parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il professionista, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara sotto la propria responsabilità:

- di trovarsi nelle condizioni di contrattare con la pubblica amministrazione a norma di legge;
- di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con le controparti (o con il legale rappresentante in caso di persona giuridica) sopra indicate e che non si sono occupati in alcun modo delle vicende oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale;
- che non ricorre alcuna situazione di incompatibilità o di conflitto d'interessi rispetto all'incarico accettato, alla stregua delle norme stabilite dalla legge 6 novembre 2012, n.190 recante "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e dell'ordinamento deontologico professionale;
- l'insussistenza di cause di inconfiribilità e/o incompatibilità ai sensi del D. Lgs.39/2013 e s.m. in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni.

Il professionista si impegna altresì a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro l'ARIF o in conflitto con ARIF per tutta la durata del rapporto instaurato.

Il professionista si impegna a comunicare tempestivamente all'Ente l'insorgere di ciascuna delle predette situazioni.



Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Ente è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del C.C. o di revocare l'incarico.

Articolo 5 – Disciplina

5.1. Il presente contratto è regolato dalle norme del codice civile e dalle vigenti disposizioni di legge speciali in materia.

Articolo 6 - Registrazione

6.1 Il presente contratto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

6.2 Ove ciò si verificasse, il costo della registrazione sarà a carico integrale della Parte che, con il suo inadempimento o altro comportamento illecito o illegittimo, l'avrà resa necessaria.

Le parti accettano interamente le clausole sopra riportate e si obbligano fin dalla sottoscrizione a osservarle integralmente.

Letto, confermato e sottoscritto

Bari - Modugno, _____

Il Commissario Straordinario

Prof. Ing. Gennaro Ranieri

L'avvocato incaricato

Avv. Angelo Miglietta